



Rivisitazione dell'Accordo aziendale del 24/11/1999 istitutivo del servizio di vendita dei biglietti a bordo degli autobus

(ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 25 luglio 1997)

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno duemilacinque, fra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia, dal Dirigente amministrativo, dott. Pietro Carallo,

e

le RR.SS.AA. così rappresentate:

FILT-CGIL:

FIT-CISL:

UILT:

FAISA-CISAL:

Mastroleo;

Portulano;

Muscetta;

La Guercia;

si è convenuto quanto segue:

2.1 - Decorrenza

Viene rivisitato, con decorrenza 01/01/2006, l'Accordo aziendale del 24/11/1999 istitutivo del servizio di vendita dei biglietti "BiV - Biglietti in vettura" da parte dei conducenti, a bordo degli autobus.

2.2 - Nuovo articolato dell'Accordo

Il nuovo testo dell'Accordo è il seguente:

"PREMESSA

- considerato che frequentemente si registrano proteste da parte degli utenti destinatari di verbali di accertamento di violazioni per mancato possesso del titolo di viaggio, i quali lamentano la impossibilità di acquistarlo nelle prime ore mattutine ed in quelle pomeridiane e serali, causa la chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei biglietti (edicole, tabaccai, bar, ecc.);
 - atteso che il problema si pone in particolare per gli utenti non residenti e per gli utilizzatori occasionali del mezzo pubblico;
 - rilevato che, nonostante l'Azienda abbia da tempo intrapreso la politica di diffondere in maniera il più possibile capillare i punti di vendita dei biglietti, affidando il servizio a tutti gli esercenti che ne facciano semplicemente richiesta e rivolgendo agli esercenti locali, anche attraverso la stampa, l'invito a svolgere il servizio di rivendita, persiste il problema della reperibilità dei biglietti in determinate fasce orarie, per cui molti utenti, volenti o nolenti, finiscono per evadere la tariffa;
 - considerato inoltre che l'Azienda, al fine di ridurre l'evasione tariffaria e, soprattutto, di fornire un ulteriore servizio all'utenza, migliorando nel contempo la propria immagine, ha proposto alle Organizzazioni sindacali di addivenire ad un accordo che preveda la vendita dei biglietti di corsa semplice a bordo degli autobus;
- si è convenuto quando segue:

Art. 1

(Modalità di vendita)

È istituita la vendita a bordo degli autobus, da parte del conducente, dei biglietti di corsa semplice all'uopo appositamente predisposti e, quindi, tipograficamente diversi da quelli normalmente in vendita.

I biglietti, denominati "BiV - Biglietto in vettura", danno diritto ad effettuare la sola corsa durante la quale sono acquistati e sono realizzati con un'impostazione grafica diversa da quelli ordinari di corsa semplice ("BiO - Biglietto Ordinario di Corsa Semplice").

Essi, inoltre, a differenza di tutti gli altri biglietti di viaggio aziendali, recano impressa la misura della tariffa al pubblico.

La vendita in vettura dei suddetti biglietti avverrà, obbligatoriamente per tutto il personale impiegato nella guida, in tutte le ore del giorno, su tutte le linee ed al costo unitario di € 1,50 (Euro uno/50).

L'Azienda provvederà ad esporre su tutti gli autobus appositi cartelli informativi, i quali dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- 1) il prezzo di vendita del biglietto;
- 2) che il servizio di vendita a bordo degli autobus, pur essendo offerto durante l'intero orario di servizio, è mirato principalmente ad assicurare la reperibilità dei biglietti negli orari di chiusura dei rivenditori e che si chiede all'Utenza di evitare, per quanto possibile, la richiesta di acquisto nei momenti di particolare traffico o di affollamento dei mezzi;
- 3) che, per motivi di sicurezza, ciascun conducente dispone giornalmente di un numero limitato di biglietti, per cui può accadere che ne sia occasionalmente sprovvisto;
- 4) che i conducenti sono obbligati dall'Azienda a vendere i biglietti e che la maggiorazione applicata non rientra nella discrezionalità degli stessi, ma viene imposta dall'Azienda.

Nel caso di variazione della tariffa del biglietto di corsa semplice, si procederà alla conseguente modifica del prezzo del biglietto venduto in vettura, lasciando invariato l'attuale rapporto esistente tra

la tariffa dei due titoli di viaggio ($1,50 / 0,90 = 1,667$) ed applicando l'arrotondamento previsto dall'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 2002, n° 18.

Art. 2

(Prelievo dei biglietti e versamento degli incassi)

A tutti gli Operatori di esercizio che svolgono mansioni di guida viene assegnato un carico fiduciario di n° 100 biglietti, che dovrà essere restituito all'atto del collocamento in quiescenza o nel caso di cambio non provvisorio di mansioni.

Del suddetto affidamento fiduciario gli Operatori rispondono in caso di smarrimento o furto.

Gli agenti devono curare il versamento delle somme incassate e l'approvvigionamento dei nuovi titoli, recandosi presso l'apposita postazione che l'Azienda istituirà presso la sede di Via Cesare Battisti.

In considerazione dell'importanza del servizio offerto all'utenza, anche in relazione agli aspetti legati alla certificazione del sistema di gestione per la Qualità ISO 9001:2000, gli agenti devono curare di detenere, prima dell'inizio del servizio quotidiano, una congrua dotazione di biglietti, che non deve, in nessun caso essere inferiore al numero di 30 biglietti (si ripete, all'inizio di ciascun turno di servizio).

Qualora, nonostante la congruità della dotazione iniziale di biglietti, nel corso della giornata la stessa venisse ad esaurirsi, il conducente ha l'obbligo:

- 1) di darne adeguata e tempestiva informativa alla sala operativa attraverso la radio di bordo ancor prima del completo esaurimento della scorta, in modo da porre l'Azienda in condizione di attivare un servizio di rifornimento in linea dei biglietti;
- 2) di darne immediata informativa all'Utenza che attende alle fermate, attraverso l'esposizione del cartello "BIGLIETTI ESAURITI", in maniera ben visibile, davanti al parabrezza dell'autobus;

Art. 3

(Erogazioni al personale)

Il premio di risultato relativo al presente progetto sarà calcolato ed erogato con le seguenti modalità.

Alla fine di ciascun mese si rileveranno i dati, individuali ed aggregati, relativi alle vendite dei suddetti titoli di viaggio, sulla scorta dei prelievi di biglietti effettuati dagli agenti interessati presso il competente ufficio aziendale (escluso il carico fiduciario).

La differenza fra la tariffa del BiV - Biglietto in Vettura (attualmente € 1,50) e quella del BiO - Biglietto Ordinario di Corsa Semplice (attualmente di € 0,90) sarà utilizzata per il finanziamento del presente progetto, con le seguenti modalità:

1 - INDENNITÀ PROPORZIONALE:

Relativamente alla quota di € 0,50, essa servirà a finanziare l'erogazione, in favore dei dipendenti interessati, di una indennità direttamente proporzionale al numero dei biglietti venduti da ciascuno e pari a € 0,50 (Eurocent 50) per ciascun biglietto venduto).

L'indennità variabile è da intendersi al lordo di ogni onere diretto (carico dipendente) e riflesso (carico Azienda, ivi compresa la quota TFR) ed è pertanto variabile nel tempo, anche in relazione all'incidenza delle aliquote contributive a carico azienda e della normativa vigente in materia di decontribuzione.

L'indennità spettante ad ognuno è calcolata mensilmente come segue:



$$P_i = B_i \times \text{€ } 0,50 / (1 + k)$$

dove "k" rappresenta la quota, espressa in termini unitari, dei contributi, premi ed accantonamenti posti a carico dell'Azienda e "B_i" il numero dei biglietti venduti, nel mese considerato, dal dipendente i-esimo.

Esempio:	aliquota unitaria INPS e INAIL a carico azienda (nell'ipotesi di decontribuzione)	0,100
	aliquota accantonamento T.F.R.	0,074
	totale	0,174

biglietti venduti dall'agente "x" = 400;
 $P_x = 400 * \text{€ } 0,50 / (1 + 0,174) = \text{€ } 170,36.$

Le somme suddette sono inserite nella busta paga del mese successivo a quello di riferimento e sono assoggettate alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Relativamente alla quota di € 0,10, essa è destinata a finanziare l'erogazione, in favore dei dipendenti interessati, delle seguenti, ulteriori, indennità:

2 - INDENNITÀ ORARIA:

Determinata in € 0,11 (Eurocent 11) per ogni ora di effettiva guida.

3 - MAGGIORAZIONE INDENNITÀ ORARIA:

Con le retribuzioni di febbraio di ciascun anno si procederà a determinare il costo aziendale sostenuto nell'anno precedente per la corresponsione della "indennità proporzionale" e della "indennità variabile", calcolate sommando al costo degli oneri diretti l'incidenza degli oneri previdenziali a carico dell'Azienda e dell'incidenza sul T.F.R..

Il costo complessivo aziendale sostenuto nell'anno per corrispondere l'indennità proporzionale e l'indennità oraria sarà raffrontato al sovrapprezzo della vendita dei biglietti (numero di biglietti BiV venduti nell'anno moltiplicato per € 0,545, pari alla misura del sovrapprezzo al netto di I.V.A.).

L'eventuale eccedenza di ricavi consentirà di finanziare, sino a concorrenza della stessa eccedenza, una maggiorazione dell'indennità oraria calcolata nella misura della percentuale riconosciuta ai rivenditori (attualmente 5%) sulla tariffa di corsa semplice (attualmente € 0,90), applicata al numero di biglietti venduti, diviso il numero delle ore di guida effettiva complessive.


Il suddetto finanziamento copre, come nei casi precedenti, l'intero onere, compreso i costi a carico dell'Azienda (contributi, premi, accantonamento T.F.R., ecc.).

Eventuali residui della quota di sovrapprezzo di € 0,10, una volta finanziata l'indennità oraria e la maggiorazione dell'indennità oraria sono attribuiti all'Azienda

Nel caso di variazione delle tariffe, le quote di indennità proporzionale e di indennità oraria saranno calcolate assumendo l'attuale rapporto (50/60, ovvero l'83,33% per l'indennità proporzionale e 10/60, ovvero il 16,67% per l'indennità oraria".

L.C.S.

Per l'AMAT



Per le OO.SS.

